

Si premette:

- che con atto del 7/12/1959 ai rogiti Dr. Giovacchino Sabatini già di Colle di Val d'Elsa, rep. n. 2037 registrato a Poggibonsi il 17/12/1959 al n. 351 mod. 1 vol.80 si costituì in Colle Val d'Elsa l'Associazione "GRUPPO DONATORI DI SANGUE", adottando uno statuto che venne allegato all'atto;
- che da tale data in poi ha operato effettivamente ed in modo autonomo in varie sedi del Comune di Colle di Val d'Elsa: Civico Ospedale, Via Garibaldi ed infine presso la sede dell'Associazione di Pubblica Assistenza in Colle di Val d'Elsa, Piazza Bartolomeo Scala;
- che con successivo atto del 17/10/1973 ai rogiti Dr. Giovacchino Sabatini già di Colle Val d'Elsa rep. n. 28543, registrato a Poggibonsi il 19/10/1973 al n. 1053 vol. 96 mod. 1, si costituì in Colle Val d'Elsa l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE" adottando altro atto costitutivo parzialmente diverso da quello di cui al punto precedente;
- che in tale atto nulla si diceva del precedente atto costitutivo anche se dal 1959 al 1973 aveva operato in Colle di Val d'Elsa una sola associazione avente denominazione Associazione Donatori di Sangue;
- che tale atto nella sostanza doveva e deve intendersi non come atto costitutivo vero e proprio di altra autonoma associazione rispetto a quella del 1959, bensì come atto modificativo la denominazione di quella originaria;
- che dal 1973 in poi tale associazione ha operato effettivamente in Piazza Bartolomeo Scala nei locali della Associazione Pubblica Assistenza
- che con assemblea dei soci del 30 Marzo 1995 venne adottato un nuovo statuto dell'Associazione Donatori di Sangue, tuttora vigente.

Ciò premesso e volendo l'Assemblea far constatare che l'associazione oggi operante nel territorio denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE" altro non è che la continuazione dell'associazione che ebbe a costituirsi nel 1959 con l'atto sopra citato,

anche se nel corso degli anni la detta Associazione ha operato con due denominazioni diverse;

preso atto delle ricerche effettuate ed in particolare con l'ausilio delle memorie di coloro che parteciparono ai due diversi atti costitutivi, considerato che i due statuti del 1959 e del 1973 sono del tutto analoghi per scopi e finalità per tutti questi motivi si delibera di: confermare che l'associazione oggi esistente denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE" è la naturale continuazione di quella che ebbe a costituirsi con una diversa denominazione nel 1959, nonché di quella che ebbe a costituirsi nel 1973, indipendentemente dal fatto che sono state usate due diverse denominazioni sociali;

preso atto che esistono a Colle di Val d'Elsa altri due sodalizi: l'Associazione di Pubblica Assistenza e il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo "Associazione Pubblica Assistenza" che :

- condividono con l'Associazione Donatori di Sangue la sede;
- non hanno scopo di lucro;
- svolgono la propria attività in favore dei soci e dei cittadini;
- si interscambiano, nell'interesse dei soci e dei cittadini, uomini mezzi e attrezzature;

preso atto che si è addivenuti ad un accordo con le suddette Associazioni tendente a far divenire di diritto uno stato di fatto già esistente, per consentire una gestione comune delle scelte programmatiche economiche e morali;

preso atto che l'assemblea generale del 20 marzo 2004 aveva già espresso parere favorevole all'adozione di questo nuovo statuto;

si delibera di adottare in via definitiva lo statuto che si allega al presente atto e del quale viene data lettura integrale

Il Presidente
Scalabrini Alessandro

Il Segretario
Tiziano Catarina

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Art.1) - E' costituita in Colle di Val d'Elsa ai sensi della legge 592 del 14/07/1967 fra i Soci e i Volontari l'Associazione Donatori di Sangue.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività nei principi della democrazia e senza alcuna finalità di lucro. E' lasciata facoltà al Consiglio Direttivo di decidere, caso per caso, l'intervento dell'Associazione a manifestazioni politiche in omaggio alle conquiste della vita civile e della libertà di pensiero;

Art.2) - L'Associazione Donatori di Sangue ha per scopo:

- di promuovere, disciplinare, coordinare i servizi di richiesta, prelievo e distribuzione di sangue umano, mantenendo il collegamento fra i centri trasfusionali e i donatori di sangue;
- di propagandare il concetto prettamente umanitario dell'offerta del sangue, diffondere ed attuare il principio della volontarietà dell'offerta anonima e gratuita come espressione di civismo;
- di promuovere e attuare disposizioni per la valorizzazione del donatore di sangue e per la sua tutela nell'esercizio della sua missione;
- di promuovere, attuare e gestire, in proprio o insieme ad associazioni e privati una impresa di onoranze funebri, sia a favore dei soci che dei privati;
- svolgere attività sportiva tra i concittadini, siano soci e non, realizzare la costruzione di impianti finalizzati alla stessa;
- apertura e gestione di bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro, inerenti alla somministrazione di alimenti e bevande complementare allo svolgimento delle attività complessive dell'Associazione, da svolgersi in locali aperti al pubblico.
- assistere gli infermi nella loro abitazione;

- raccogliere e trasportare, con i mezzi di cui dispone, malati e feriti, sia agli stabilimenti ospedalieri che al loro domicilio, tanto entro la cinta, come nella campagna del Comune di Colle di Val d'Elsa ed in qualunque altra zona compresa entro il territorio nazionale ed estero;

- vigilare a che le norme di igiene e di inquinamento siano scrupolosamente osservate, denunciando tutte le irregolarità alle Autorità competenti; divulgare con ogni modo i precetti d'igiene ed antinquinamento sia fra i soci, sia fra persone estranee all'Associazione.

- gestire Isole e stazioni Ecologiche idonee alla raccolta differenziata di materiali riciclabili
- gestire mercatini di materiali riciclati a scopo di solidarietà
- gestire ambulatori per visite mediche, specialistiche.
- apertura e gestione di ostelli e/o foresterie per meeting, convegni e altre esigenze del tempo libero.
- compartecipare a cooperative e/o consorzi con finalità sociali;
- attivare convenzioni con Enti Pubblici o Privati pre gli scopi dell'associazione

Art.3) - L'Associazione Donatori di Sangue provvede a perseguire i suoi fini con:

- contributi da enti o privati;
- proventi da manifestazioni e varie;
- quote dei soci sostenitori;
- convenzioni con Enti Pubblici e Privati.

Art.4) L'Associazione Donatori di Sangue non fa discriminazioni di carattere religioso, razziale o partitico ed esclude qualsiasi fine lucrativo.

Art.5) I Soci sono di due categorie:

- Soci donatori attivi;
- Soci sostenitori.

I soci sono coloro che, moralmente degni di appartenere all'Associazione, dichiarino di accettare le norme del presente statuto e regolamento e la cui domanda di ammissione sia favorevolmente accolta dal Consiglio.

I donatori attivi devono essere dichiarati idonei fisicamente alle offerte di sangue ed avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

I Soci sostenitori sono coloro che versano una quota annua a favore dell'Associazione. L'Associazione non ammette a Socio un donatore di sangue professionale. Il socio di questa Associazione Donatori di Sangue non può essere iscritto contemporaneamente ad altra associazione donatori di sangue. Tutti i soci attivi o sostenitori, senza distinzione di sesso, all'atto dell'iscrizione, ricevono una tessera di riconoscimento a firma del presidente. I Soci attivi ricevono altresì un tesserino di riconoscimento firmato dal responsabile sanitario, nel quale si annoteranno le donazioni di sangue effettuate. Tanto

i soci attivi che i soci sostenitori godono degli stessi diritti sociali. Fanno quindi parte dell'assemblea, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e comunque per tutte le materie oggetto di deliberazioni assembleari e sono eleggibili nelle cariche sociali purché abbiano superato il 18esimo anno di età.

Art.6) L'Associazione Donatori di Sangue esplica la propria attività attraverso i seguenti organi:

- Il presidente;
- Il consiglio;
- L'assemblea.

Art.7) L'Assemblea è costituita dai Soci. L'Assemblea elegge il Consiglio che dura in carica tre anni, costituito da un minimo di cinque membri ed un massimo di quindici da fissare dall'assemblea stessa, più due sindaci revisori senza potere di voto. Il Consiglio elegge un presidente e, in applicazione di quanto auspicato in Premessa, nomina i due Vice Presidenti nelle persone dei presidenti delle Associazioni Pubblica Assistenza e Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Associazione di Pubblica Assistenza purché essi siano soci dell'Associazione Donatori di Sangue e a condizione che una previsione statutaria analoga sia stata recepita dalle altre due associazioni collegate all'Associazione Donatori di Sangue. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Le cariche elettive non sono cumulabili né retribuite.

Art.8) L'assemblea è convocata in sede ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

In sede straordinaria quando è richiesta da almeno un quinto dei soci e dal presidente. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.9) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 ottobre dell'esercizio immediatamente precedente a quello a cui si riferisce; quello consuntivo deve essere approvato, sempre dall'Assemblea ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10) E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.11) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

In caso di sua assenza viene sostituito dal vice presidente da lui delegato. Il Segretario compila e tiene aggiornato l'elenco dei Soci e, per i donatori attivi, tiene aggiornata la registrazione degli estremi delle donazioni. Redige il conto consuntivo e preventivo, tiene aggiornato il libro di cassa e rende conto, in ogni momento, della situazione. Il Direttore Sanitario coadiuva il Consiglio dell'Associazione di cui è il consulente in campo sanitario.

Art.12) Lo scioglimento dell'Associazione Donatori di Sangue può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto in parti uguali all'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa e al Circolo Ricreativo Culturale Sportivo "Associazione di Pubblica Assistenza" di Colle di Val d'Elsa. La suddetta Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa ed il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo "Associazione di Pubblica Assistenza" di Colle di Val d'Elsa sono associazioni con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art.14) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nelle leggi dello stato in soggetta materia.

Il Presidente

Il Segretario

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

Titolo primo "La donazione del sangue"

Art.1) I donatori di sangue devono essere persone sane, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 Kg, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Art.2) Il quantitativo massimo che si può prelevare per ogni singola donazione è di 6 ml per Kg di peso nell'uomo e di 5 ml per Kg di peso nella donna. Non sono consentiti prelievi di sangue sullo stesso donatore ad intervalli inferiori a 90 giorni.

Art.3) Il donatore di sangue è tenuto:

- a) A sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari iniziali e periodici previsti dalle vigenti normative in materia igienica sanitaria;
- b) A ritirare la tessera di riconoscimento, assicurarsi che sulla stessa siano registrati i risultati degli esami iniziali e di quelli periodicamente eseguiti, nonché le singole donazioni con l'indicazione della quantità di sangue donato e la firma del medico;
- c) Ad avvertire immediatamente il medico del Centro Emotrasfusionale di eventuale malattia dalla quale può essere colpito;
- d) A rispondere prontamente ad ogni chiamata fatta dagli organi competenti del consiglio direttivo e solo a quelli, presentandosi nel luogo indicato nell'invito. Le eventuali richieste che gli fossero fatte direttamente da privati o da medici o da chiunque altro, deve indirizzarle al presidente o a chi ne fa le veci;
- e) Notificare alla segreteria eventuali variazioni di residenza o di responsabilità;
- f) Rifiutare denaro od altra regalia dal paziente o eventuali terzi;
- g) Ricordare sempre che la donazione deve avere assolutamente carattere di anonimata e gratuità;

Art.4) Il donatore che si rende indegno di appartenere all'Associazione per inosservanza delle disposizioni che lo riguardano, o per ragioni di indole morale, viene esonerato dall'attività trasfusionale, gli viene ritirata la tessera dell'Associazione e viene deferito al Consiglio dell'Associazione per l'espulsione.

Art.5) Il donatore che per motivi indipendenti dalla sua volontà, cessa l'attività trasfusionale, ha il diritto di conservare la tessera sulla quale viene chiaramente annotata la data di cessazione dell'attività di donatore volontario.

Titolo secondo "Delle elezioni del Consiglio"

L'Assemblea Generale, convocata dal consiglio uscente, nomina una commissione elettorale composta da almeno tre soci che assistiti dal segretario dell'Associazione hanno il compito:

- Di stilare una lista dei soci, ritenuti idonei, che abbiano dato la loro disponibilità ad entrare a far parte del Consiglio dell'Associazione;
- Di curare la stesura delle schede elettorali sulle quali dovranno essere scritti i nomi dei soci prescelti, in ordine alfabetico, in numero almeno pari ai consiglieri da eleggere e un adeguato numero di righe vuote per l'eventuale aggiunta di nomi da parte dei votanti;
- Di indire le elezioni, la quarta domenica dalla data dell'assemblea generale, assistere il seggio assicurando che votino solamente i soci in regola con lo statuto;
- Di effettuare lo spoglio e compilare la lista degli eletti riportando tutto nel verbale agli atti;
- Di convocare la prima riunione del consiglio e quindi sciogliersi.

Titolo terzo "Del Consiglio Direttivo"

- Nella prima seduta di insediamento del Consiglio viene eletto a maggioranza il Presidente e viene ratificata la nomina dei due Vice Presidenti;
- Il Presidente ha facoltà di chiamare a far parte del Consiglio anche Soci non eletti, senza potere di voto, ai quali affidare incarichi di gestione, purché in numero non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.
- Il Consiglio nomina due Sindaci Revisori e il Segretario dell'Associazione.

Titolo quarto "Del Comitato d'Onore"

- L'Assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio, può eleggere quali membri del Comitato d'onore persone, soci e non, di riconosciuto prestigio, che abbiano ben meritato per servizi, prestazioni o impegni nell'ambito degli scopi prefissati dell'Associazione.
- I componenti di tale comitato dovranno eleggere un presidente d'onore e un vice presidente d'onore.

- A tale comitato potranno essere affidati, dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, compiti e incarichi di natura puramente rappresentativa per quanto concerne rapporti con istituzioni, enti sia pubblici che privati, associazioni ecc. ivi comprese la partecipazione a manifestazioni di ogni genere e natura.
- Il consiglio direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, potrà invitare componenti del comitato d'onore a partecipare alle riunioni del consiglio stesso senza però che tali componenti abbiano diritto di voto.

Il Presidente
Alessandro Scalabrini

Il Segretario
Tiziano Catarina

L'Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d'Elsa, non perseguendo alcuna finalità di lucro ed essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Art.2 della Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991, chiede di essere esonerata dal pagamento delle tasse previste per la registrazione del presente atto.

Il Presidente
Alessandro Scalabrini